

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 187, della L. 266/2005 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2006 che gli Atenei possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

VISTO l'art. 1, comma 188, della L. 266/2005 che ha disposto l'esclusione dal limite di cui sopra le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri comunque non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle Università;

VISTA la circolare n. 5 del 11/02/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cui si precisa che, tenuto conto della natura del bilancio dello Stato, il riferimento contenuto nella richiamata normativa in ordine alla spesa sostenuta vada correttamente inteso come spesa impegnata;

VISTO l'art. 1, comma 538, della L. 296/2006 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2007 che gli Atenei possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

CONSIDERATA la disciplina introdotta dall'art. 3, comma 76, della L. 244/2007 che ha sostituito l'art. 36 del D.Lgs.165/2001, in tema di rapporti di lavoro ed in particolare la previsione che le Università possano avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle Università;

VISTO l'art. 3, comma 80, della L. 244/2007 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2008 che gli Atenei possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

VISTE le note prot. 5017 del 11/02/2008 e prot.n. 14035 del 11/04/2008 a firma del Rettore e del Direttore Amministrativo con cui sono state fornite indicazioni circa gli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 ed in particolare l'art. 49 che ha novellato l'art. 36 del D.Lgs.165/2001, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili esclusivamente per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ed in particolare l'art. 9, comma 28 il quale prevede dal 2011 che la spesa per personale a tempo determinato, e con

collaborazioni coordinate e continuative, deve essere contenuta entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 188, della L. 266/2005 così come richiamato dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 continua ad applicarsi alle Università;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare l'articolo 2, comma 4, secondo periodo;

VISTO l'art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 in materia di proroga e definizione di termini;

VISTI i propri decreti rep. 1038 prot. n. 20930 del 07/11/2011, rep. 1841 prot. n. 32259 del 22/11/2012, rep. 133 prot. n. 3772 del 04/02/2013, rep. 30 prot. n. 1890 del 17/01/2014, rep. 1701 prot. n. 136729 del 09/12/2014, rep. 172 prot. n. 35085 del 15/02/2016, rep. 254 prot. 32397 del 09/03/2017, di individuazione dei limiti di spesa per i rispettivi anni;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 38 del 27/3/2018 con cui si è proceduto ad una ricognizione dei predetti limiti di spesa a legislazione vigente e si è certificata la spesa media relativa ai contratti di natura flessibile per il triennio 2015/2017;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha consentito alle Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2018/2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare l'esperienza professionale maturata, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale;

PRESO ATTO che il comma 2 del predetto art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha espressamente previsto che le Pubbliche Amministrazioni potessero, nel triennio considerato, attivare procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTA la Circolare n. 3/2017 del 23 novembre 2017 a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

VISTA la Circolare n. 1/2018 del 9 gennaio 2018 a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3";

PRESTO ATTO che le risorse assunzionali assegnate all'Università degli Studi Roma Tre dal Miur nell'anno 2018 destinate al reclutamento speciale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 sono state di n. 2,53 punti organico, pari ad un valore economico di Euro 287.827,33;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi Roma Tre ha attivato la procedura di reclutamento speciale sulla base delle predette risorse assunzionali assegnate dal MIUR e ha proceduto nel mese di novembre 2019 all'assunzione dei vincitori della citata procedura di reclutamento speciale;

4
A

TENUTO CONTO che il citato art. 20 del D.Lgs.75/2017 prevede che le Amministrazioni, al termine delle procedure di reclutamento speciale, provvedano alla contestuale e definitiva riduzione nei propri bilanci, per il valore di spesa utilizzato, del limite annuale destinabile ai contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATA la necessità di garantire la soglia minima di funzionamento dell'Ateneo nei settori tipici dedicati alla didattica, alla ricerca e in quelli tecnico-specialistici connaturati agli obiettivi istituzionali dell'ente;

VALUTATA la necessità di predisporre il quadro complessivo dei rapporti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione in essere nell'Ateneo con la relativa quantificazione finanziaria, nonché la previsione di spesa per l'anno 2020;

ACCERTA

1. Il limite di spesa dell'Ateneo, individuato nel rispetto dei vincoli definiti dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 destinato nel corrente anno 2020 al finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione, di diretto riflesso sul Fondo di funzionamento ordinario, così come rideterminato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.25 maggio 2017 n. 75, risulta per l'anno 2020 pari a € 230.803,47.
2. Tenuto conto che il mantenimento del livello ordinario delle attività dell'Ateneo nel corso dell'esercizio finanziario 2019 è stato reso possibile anche grazie all'attivazione delle tipologie contrattuali previste dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie destinate per l'anno 2020 all'attivazione delle suddette tipologie contrattuali non dovranno eccedere il limite di cui all'art. 1 del presente decreto; ciò al fine di garantire la soglia minima di funzionamento dell'Ateneo nei settori tipici dedicati alla didattica, alla ricerca e in quelli tecnico-specialistici connaturati agli obiettivi istituzionali dell'ente.
3. In considerazione della procedura di reclutamento speciale citata in premessa e di quanto disposto all'art. 1 che precede, i limiti di spesa precedentemente previsti per le strutture dipartimentali di Ateneo risultano completamente assorbiti per effetto delle assegnazioni di nuovo personale ad esse disposte nell'anno 2019 per effetto del citato reclutamento.
4. Sono fatte salve ai sensi dell'art. 1, comma 188, della L. 266/2005 le assunzioni a tempo determinato e la stipula dei contratti di collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri ricadano su risorse proprie acquisite al bilancio dell'Ateneo e riconducibili agli introiti relativi al conto terzi, a progetti finalizzati e a finanziamenti esterni previsti per la ricerca, e comunque mai ricorrendo a fondi gravanti sul Fondo di Funzionamento Ordinario (F.F.O.).

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale BASILICATA

